


Publicato il 18/04/2019



N.00514 ~~2019~~ REG.PROV.CAU.
N. 00354/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 354 del 2019, proposto da

Maplad S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Specchiale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana - Assessorato delle Attività Produttive, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Planeta S.r.l. non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della Nota dell'Assessorato regionale delle Attività Produttive – Dipartimento delle Attività Produttive – dell'11 dicembre 2018, n. 70878, con la quale è stata dichiarata inammissibile la domanda proposta dalla ricorrente di partecipazione

all'Avviso relativo l'azione 3.4.2. del Po Fesr 2014/2020;

- della Nota dell'Assessorato regionale delle Attività Produttive – Dipartimento delle Attività Produttive – del 4 febbraio 2019, n. 8625, con la quale si è confermato il rigetto della domanda della ricorrente per mancata ricezione di note nel termine assegnato per produrre osservazioni;

- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto o conseguente, ivi espressamente compresi:

a. nota dell'Assessorato regionale delle Attività Produttive – Dipartimento delle Attività Produttive – del 19 novembre 2018, n. 66249, con la quale è stato avviato il procedimento di rigetto;

- del Decreto Dirigenziale n. 2287/4s. del 10 dicembre 2018, di approvazione delle istanze ammissibili alla data, con allegato elenco;

- ove occorra, il Decreto Dirigenziale n. 2925/4.s del 21 dicembre 2017, con il quale è stato approvato l'avviso pubblico, nonché lo stesso avviso/bando allegato al decreto dirigenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia - Assessorato delle Attività Produttive;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2019 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO che sussiste l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile, e che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, i motivi di censura dedotti appaiono, allo stato, supportati da sufficiente *fumus boni iuris*, tale da indurre ad una

ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso, per cui va accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta tenuto conto:

- in primo luogo, ed in rito, della ritualità della notifica del ricorso all'Avvocatura distrettuale dello Stato;
- del dato, non contestato, che parte ricorrente abbia allegato alla domanda gli ultimi due bilanci depositati relativi, rispettivamente, all'anno 2015 e 2016 (mentre il bilancio 2017 non è stato prodotto poiché depositato nell'estate 2018, ossia successivamente alla presentazione della domanda);
- che in caso del tutto analogo, relativo ad altra impresa, la stessa Amministrazione ha ritenuto causa non escludente la mancata compilazione degli allegati b1 e/o b2, contenenti autocertificazioni sul fatturato, a fronte della avvenuta effettiva produzione dei bilanci richiesti;
- che il mancato riscontro al preavviso di rigetto non comporta per ciò solo motivo di esclusione della ditta qui ricorrente;
- che non appare esaustivo il labiale riferimento, di cui alla nota di riscontro all'ordinanza istruttoria, ai contatti telefonici tra l'Amministrazione e l'impresa ricorrente a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto;

RITENUTO infine,

- che ai fini dell'ammissibilità del ricorso parte ricorrente ha individuato quale controinteressato, la società Planeta s.r.l., non costituita;
- che allo stato, avendo anche riguardo al mancato riscontro da parte dell'Amministrazione dell'apposita richiesta formulata dal Collegio con ordinanza istruttoria n. 747/2019, il ricorso appare altresì ammissibile, in quanto notificato ad almeno un controinteressato, alla stregua delle controdeduzioni di parte –non contestate- di cui alla memoria del 2 aprile 2019;
- che ai sensi dell'art. 49, co. 1, cod. proc. amm., *“Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri”*;

RITENUTO pertanto che deve disporsi l'integrazione del contraddittorio nei

confronti di tutti i soggetti ammessi:

- che in relazione all'elevato numero dei controinteressati può disporsi, ex art. 52, comma 2, cod. proc. amm. che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax), che parte ricorrente provveda alla notifica del ricorso mediante pubblicazione sul web, sito ufficiale dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, nel termine di 20 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa, fornita dalla P.A., di tutti i soggetti ammessi alla selezioni di cui all'Avviso relativo all'Azione 3.4.2 del PO FERS 2014/2020; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile;
- che la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, debba essere depositata dalla parte ricorrente nel successivo termine di giorni 5;
- che l'avviso dovrà restare pubblicato sul web sito ufficiale dell'Assessorato per almeno 30 giorni consecutivi;

RITENUTO di poter compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), così dispone:

- a) accoglie la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente e per l'effetto sospende l'efficacia degli atti impugnati;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica del mese di aprile 2020 come da emanando calendario;
- c) dispone l'integrazione del contraddittorio nei modi e nei termini di cui in motivazione;

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Giovanni Tulumello, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Valenti

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO

SUNTO DEL RICORSO N.R.G. 354/2019

PENDENTE INNANZI AL TAR PALERMO

La Maplad s.r.l., con sede in Catania, Via Cosmo Mollica sn, P.Iva 04775130877, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Specchiale, pec: studiolegale@pec.specchiale.com, propone ricorso contro l'Assessorato regionale delle Attività Produttive, per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, di una serie di atti tra cui la Nota dell'Assessorato regionale siciliano delle Attività Produttive – Dipartimento delle Attività Produttive – dell'11 dicembre 2018, n. 70878 con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda proposta dalla ricorrente di partecipazione all'Avviso relativo l'azione 3.4.2. del Po Fesr 2014/2020; la nota dell'Assessorato regionale siciliano delle Attività Produttive – Dipartimento delle Attività Produttive – del 19 novembre 2018, n. 66249, con cui è stato avviato il procedimento di rigetto; il Decreto Dirigenziale n. 2287/4s. del 10 dicembre 2018, di approvazione delle istanze ammissibili alla data, con allegato elenco; Ove occorra, il Decreto Dirigenziale n. 2925/4.s del 21 dicembre 2017, con cui è stato approvato l'avviso pubblico, nonché lo stesso avviso/bando allegato al decreto dirigenziale.

Il ricorso è proposto per le seguenti ragioni.

La ricorrente, il 15 febbraio 2018, ha presentato domanda di partecipazione all'Avviso pubblico approvato con D.D.G. del 21 dicembre 2017, n. 2925 PO Fesr 2014/2020 Azione 3.4.2., con un progetto che prevede l'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione dell'azienda, per una spesa prevista di €. 125.000,00.

L'Assessorato regionale delle Attività Produttive ha esaminato la domanda presentata dalla ricorrente ma, con nota del 19 novembre 2018, n. 66249, ha comunicato preavviso di rigetto poiché *“Ai sensi dell'articolo 2.2. lett. C) dell'avviso pubblico,*

l'istanza è da considerarsi inammissibile in quanto carente del requisito richiesto "Completezza e regolarità della domanda e degli allegati" per mancanza dell'allegato b1 e/o b2".

L'Amministrazione resistente, l'11 dicembre 2018, con nota n. 70878, ha emesso provvedimento di rigetto che ha ritenuto l'istanza della Maplad s.r.l. "irricevibile/inammissibile".

La ricorrente, tuttavia, venuta al corrente che un'altra concorrente nell'identica situazione della Maplad s.r.l. è stata riammessa tra le domande ammissibili, con nota del 4 gennaio 2019, ha proposto ricorso per i seguenti motivi in diritto.

Una fattispecie identica a quella oggetto del presente giudizio, come riportato in punto di fatto, è stata già esaminata e risolta dall'Amministrazione resistente.

Quest'ultima invero, con nota del 19 novembre 2018, n. 66265, ha comunicato alla società Made a Mano s.r.l. l'IDENTICO preavviso di rigetto comunicato alla ricorrente con nota del 19 novembre 2018, n. 66249.

La risposta fornita con la nota riportata è troncante poiché è stata la stessa Amministrazione resistente a riconoscere, in **fattispecie identica**, che la presentazione in uno alla domanda di partecipazione alla gara, dei bilanci riguardanti gli ultimi due esercizi finanziari, così come previsto dall'art.4.4 dell'avviso, vale a comprovare che il fatturato globale dell'azienda è superiore a 400.000 euro per ciascuno degli esercizi.

Tale prova inoltre, è stata ritenuta valevole a superare ogni possibile censura in merito alla contestata mancata compilazione dell'allegato b.2.

La domanda della Maplad s.r.l., allora, va sicuramente ritenuta ammissibile poiché, al pari di quella della Made a Mano s.r.l., contiene e conteneva già all'atto della presentazione, tutti gli elementi e tutti gli allegati (ultimi due bilanci), da cui desumere

senza dubbio alcuno qual è il fatturato degli ultimi due esercizi.

Il ricorso inoltre, ha rilevato che il punto 2.2. dell'avviso pubblico del Po Fesr, azione 3.4.2. richiede tra i requisiti di ammissibilità della domanda, il possesso di idonea capacità economico finanziaria da comprovare con la presentazione degli ultimi due bilanci per le aziende con fatturato superiore a €. 400.000,00, oppure con attestazione rilasciata da Istituto di Credito.

Si comprende dunque, per espressa previsione del bando, che la compilazione dei modelli b.1 e b.2 è alternativa e alla Maplad s.r.l., avendo un fatturato superiore di gran lunga a €. 400.000,00, poteva essere al più richiesta la compilazione del solo modello b.2.

Quest'ultimo modello non è altro che un'autocertificazione con cui la ditta partecipante al bando di gara dichiara il fatturato risultante dagli ultimi due bilanci chiusi, che per ciascun anno debbono essere superiori all'importo di €. 400.000,00.

L'avviso pubblico, inoltre, ha anche previsto i casi, da considerarsi tassativi per il noto e pacifico principio del "*favor pateicipationis*", al punto 4.4. il quale all'ultimo capoverso ricorda che "*Le domande di aiuto mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti dall'Avviso, saranno considerate inammissibili*".

I documenti richiesti dall'Avviso, per quanto di interesse nella presente fattispecie, sono previsti dallo stesso punto 4.4. lett. b) III. il quale dispone, per le imprese obbligate alla redazione del bilancio, la produzione di "*copia degli ultimi due bilanci depositati presso la CCIAA territorialmente competente..*".

Il comma 2, del punto 4.4., inoltre, specifica che in caso di mancata produzione dei bilanci depositati il progetto sarà ritenuto inammissibile.

Nessuna altra produzione è richiesta a pena di inammissibilità e, in particolare,

nessuna sanzione è prevista per la mancata produzione dell'autocertificazione prevista dall'allegato b.2.

L'avvenuta produzione da parte della Maplad s.r.l. degli ultimi due bilanci depositati presso la competente Camera di Commercio dunque, rende del tutto ultronea l'autocertificazione prevista dall'allegato b.2 in cui il titolare della società partecipante non avrebbe dovuto fare altro che autocertificare quanto già contenuto in un documento avente pieno valore legale.

La domanda della Maplad s.r.l., pertanto, così come già accaduto per la Made a Mano s.r.l., va regolarmente istruita e inserita tra le domande finanziabili poiché è illegittimo il provvedimento impugnato che l'ha dichiarata inammissibile.

In coerenza, si chiede all'Ill.mo Giudice adito, l'annullamento, previa sospensione degli effetti, degli atti impugnati e, per l'effetto, l'immediato completamento dell'istruttoria della domanda della ricorrente con inserimento nell'elenco delle istanze ammesse.

Catania, 7 febbraio 2019

Avv. Francesco Specchiale